

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 1 febbraio 2016, n. 1/AMB.

Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 2/R recante “Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

*Alle Province Piemontesi
Alla Città Metropolitana di Torino
All’Agenzia regionale per la protezione ambientale
Alle Associazioni di categoria interessate*

1. Premessa.

La Giunta regionale, con il regolamento 14 marzo 2014, n. 1/R, aveva apportato numerose modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica), principalmente al fine di consentire il coordinamento del procedimento di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), di conseguire una più generale semplificazione dell’iter procedimentale e della documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione, nonché di contemperare lo sviluppo delle fonti rinnovabili con gli obiettivi di qualità delle risorse idriche imposti dalla normativa europea.

Il suddetto regolamento regionale è stato oggetto di alcuni ricorsi giurisdizionali che ne hanno censurato le numerose e complesse disposizioni sotto alcuni profili. Tale situazione ha reso necessario intervenire sul regolamento 1/R/2014, apportando le modifiche che consentissero, pur mantenendo inalterate le ragioni e le finalità che il regolamento si era prefissato, di superare i principali motivi di ricorso in modo tale da addivenire alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La revisione del regolamento regionale 1/R/2014 è stata inoltre l’occasione per dare ampio spazio a numerose ulteriori richieste pervenute dalle Province nel corso delle riunioni del Comitato tecnico della Conferenza regionale dell’Ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7.

Con la presente Circolare si intende fornire una illustrazione dei più rilevanti interventi modificativi apportati alla disciplina regionale del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica e nel contempo alcuni chiarimenti in ordine a problematiche riscontrate nella prima fase applicativa del regolamento regionale 2/R/2015.

2. Principali linee di intervento.

2.1. Coordinamento dei procedimenti di concessione di derivazione idrica, autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 e valutazione di impatto ambientale (VIA).

La semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio dell’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili costituiscono l’asse portante della modifica al regolamento regionale 10/R/2003 e rispondono alla finalità di delineare un percorso autorizzativo coerente con i propositi di snellimento ed efficacia delle procedure amministrative che hanno ispirato il legislatore

in materia di fonti rinnovabili, così come richiesto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010.

Il procedimento delineato dal regolamento (art. 15 bis) prevede di attivare la fase procedimentale relativa all’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 solo a seguito della conclusione della eventuale fase di valutazione della concorrenza tra più domande di derivazione idrica. La domanda per il rilascio della concessione e quella relativa all’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, pur se istruite in parallelo, rimangono tra loro formalmente distinte e il procedimento si conclude con il rilascio contestuale della concessione di derivazione e dell’autorizzazione unica.

Nel caso in cui la domanda di concessione di derivazione di acqua sia soggetta alla procedura di VIA, il procedimento si svolge all’interno di tale procedura, con le modalità dell’istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui alla l.r. 40/1998 e si conclude con l’adozione contestuale del provvedimento di concessione di derivazione e del provvedimento di compatibilità ambientale, comprensivo quest’ultimo dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi del d.lgs. 387/2003.

2.2 Semplificazioni procedurali e riduzione dei termini di conclusione.

La revisione del procedimento di concessione di derivazione è stata inoltre l’occasione per procedere ad un complessivo riesame della disciplina che ha consentito di operare numerose semplificazioni, sia dell’iter procedimentale, sia della documentazione tecnica da allegare alla domanda di concessione.

Al fine di velocizzare e razionalizzare il procedimento, il **parere dell’Autorità di bacino** sulla realizzabilità della derivazione verrà acquisito in sede di conferenza di servizi, insieme agli atti ed ai pareri di competenza degli altri soggetti pubblici interessati, eliminando i tempi di attesa previsti dalla previgente disciplina che configurava tale parere come preliminare e subordinava quindi l’avvio del procedimento alla sua acquisizione.

Sulla base della **disciplina dell’uso plurimo delle acque** (precedentemente normata dal regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R) i consorzi irrigui già titolari di concessione possono presentare domanda di autorizzazione all’utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, avvalendosi di una procedura semplificata soggetta al meccanismo del silenzio assenso.

Una particolare attenzione è stata inoltre riservata ai **prelievi di acqua destinati all’alimentazione di impianti geotermici**, in modo da snellire gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici che sfruttano tale innovativa tecnologia.

E’ stata infine predisposta una specifica procedura semplificata per la **sostituzione dei pozzi non più utilizzabili** per cause tecniche. La medesima procedura è applicabile anche alla sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione la falda superficiale con quella profonda.

Oltre alle semplificazioni procedurali sopra evidenziate, si è provveduto ad una significativa **riduzione dei termini procedurali** stabiliti dal regolamento regionale 10/R/2003. In particolare, il termine di conclusione del procedimento di concessione di derivazione, precedentemente stabilito in diciotto mesi, è ora stato portato a dodici mesi (art. 22, c. 1).

Al fine di **concorrere al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonte idraulica**, è stata invece incentivata, attraverso una procedura semplificata, la realizzazione di nuovi impianti che utilizzano le acque già concesse che scorrono nei canali irrigui e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato (adduzioni e scarichi), nonché l’utilizzo energetico del deflusso minimo vitale (art. 34, c. 1, lett. c, d).

Il regolamento, infine, ha innalzato da trenta a cinquanta chiloWatt il limite di potenza nominale media degli impianti idroelettrici che possono beneficiare della procedura semplificata (art. 34, c. 1, lett. b).

2.3. Contemperamento tra lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la tutela e conservazione delle risorse naturali.

Le modifiche al regolamento 10/R/2003 hanno affrontato anche il tema della produzione di energia idroelettrica, prefiggendosi il non semplice scopo di **coniugare il perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici** di cui alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro sulle acque) **con gli obiettivi energetici** da raggiungere in attuazione della normativa comunitaria sulle fonti rinnovabili.

L'obiettivo era quello di dare attuazione alle risultanze del dibattito in atto circa la necessità di bilanciare i benefici della produzione idroelettrica con il rispetto della direttiva 2000/60/CE, che impone di mantenere la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua per raggiungere gli obiettivi relativi al clima, alla protezione delle acque e della natura, alla luce di attente valutazioni circa la disponibilità futura della risorsa idrica.

Nel documento della Commissione Europea del novembre 2012 sullo stato delle acque dolci dell'Unione, noto come *BluePrint* sull'acqua, si evidenzia in particolare come le alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessino una percentuale assai rilevante del reticolo naturale dei corsi d'acqua dell'Unione e come tali alterazioni siano da annoverare tra le potenziali cause di non raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sanciti dalla Direttiva quadro sulle acque.

Gli impianti idroelettrici sono tra le cause più ricorrenti di tali alterazioni, mentre altri usi dell'acqua, pur avendo concorso in passato a determinare l'attuale situazione di elevata pressione antropica, non presentano tuttavia una dinamica di crescita paragonabile all'uso energetico. Caratteristica peculiare del prelievo per uso energetico, che lo distingue dai restanti usi dell'acqua, è infatti quella di essere dimensionato per utilizzare tutta la portata disponibile in alveo, al netto dei rilasci ambientali, per una frazione preponderante dell'anno solare.

Con il regolamento regionale 2/R/2015 si è intervenuti sul concetto di "*concorrenza per prossimità*" (introdotto dal r.r. 1/R/2014), in base al quale era previsto che gli impianti da localizzarsi ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento fossero da considerarsi in concorrenza tra di loro, con la conseguenza che solo una tra tutte le domande presentate avrebbe potuto essere accolta.

Tale concetto è stato sostituito dal diverso istituto della "*presunzione di incompatibilità per prossimità*" (art. 4, comma 1, lettera p-ter del r.r. 10/R/2003), in base al quale gli impianti che si trovano ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento non sono più considerati in concorrenza, bensì incompatibili solo in via presuntiva, con la possibilità da parte del proponente di dimostrare all'Amministrazione competente, mediante la produzione di specifica documentazione, che la derivazione in progetto non altera le caratteristiche quali-quantitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua, né il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati (articolo 15 ter del regolamento 10/R/2003, come introdotto dall'art. 11 del regolamento 2/R/2015).

In tale modo si supera l'eccessiva rigidità del previgente criterio della "*concorrenza per prossimità*", in quanto si consente al proponente di dimostrare caso per caso la compatibilità del prelievo richiesto, in funzione delle caratteristiche e delle specificità della singola derivazione e del corpo idrico interessato dalla stessa.

3. L'articolato del r.r. 10/R/2003 come modificato dal r.r. 2/R/2015.

Articolo 3 (Usi delle acque pubbliche)

Il proprietario del fondo o il suo avente causa ha la facoltà di utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee estratte dal fondo, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5 del r.r. 10/R/2003.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), come modificato dall'articolo 3, comma 1 del r.r. 2/R/2015, si intende per uso "domestico" delle acque "*l'utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame,*

purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro”.

L'uso domestico delle acque, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, si giustifica con l'esigenza di conservazione del patrimonio fondiario come unità colturale familiare, con esclusione di utilizzazioni aziendali o imprenditoriali che trascendono tale finalità. Con la modifica normativa sopra descritta, la Regione ha inteso attualizzare la nozione di uso domestico, introducendo accanto a quelli che erano gli usi tipici della risorsa idrica praticati dal nucleo familiare, prevalentemente legati ad una realtà di tipo rurale, anche usi di tipo diverso, ma rispondenti comunque alla medesima *ratio*.

In seguito alle modifiche apportate, quindi, l'utilizzazione di acqua destinata all'alimentazione di impianti geotermici a servizio di insediamenti di tipo residenziale è, al di sotto di determinati volumi di prelievo, un uso libero non soggetto a concessione, fatto salvo il rispetto della normativa in materia urbanistico-edilizia.

Per gli impianti geotermici che superano i limiti quantitativi dell'utilizzo domestico è comunque prevista una procedura semplificata, anche in tal caso nel rispetto dei limiti massimi di prelievo stabiliti dal regolamento (art. 34, c. 1, lett. e).

Art. 4. (Definizioni)

L'articolo 4, comma 1, lettera p ter), inserita dall'articolo 4, comma 3 del r.r. 2/R/2015, definisce la *“presunzione di incompatibilità per prossimità”* come *“la condizione che si determina nel caso di derivazione a scopo energetico la cui presa lungo un corso d'acqua naturale sia localizzata ad una distanza dalla restituzione di un'altra derivazione a scopo energetico, collocata a monte del nuovo prelievo sulla medesima asta fluviale, inferiore alla metà del tratto di alveo sotteso dalla derivazione di monte o comunque minore di un chilometro, oppure la cui restituzione sia localizzata ad una distanza inferiore ai limiti innanzi indicati dalla presa collocata a valle sul medesimo corso d'acqua; in relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al quindici per cento la predetta distanza è pari a un chilometro; per la verifica della distanza di cui alla presente lettera l'autorità concedente si avvale delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche”.*

Come in precedenza illustrato, il regolamento 1/R/2014 aveva introdotto il concetto di *“concorrenza per prossimità”*, estendendo l'ambito applicativo della concorrenza per incompatibilità tecnica tra più domande di derivazione di acqua anche agli impianti da localizzarsi ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento. In considerazione delle criticità emerse a seguito dei ricorsi giurisdizionali presentati avverso il regolamento 1/R/2014, con il regolamento 2/R/2015 l'istituto della *“concorrenza per prossimità”* è stato sostituito dal diverso concetto della *“presunzione di incompatibilità per prossimità”*.

In base a tale differente impostazione, pertanto, gli impianti che si trovano ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento non sono più considerati in concorrenza tra di loro, ma incompatibili solo in via presuntiva. In tale modo si supera l'eccessiva rigidità del previgente criterio, in quanto si consente al proponente (con le modalità indicate dal successivo art. 15 ter) di dimostrare caso per caso la compatibilità del prelievo richiesto, in funzione delle caratteristiche e delle specificità della derivazione e del corpo idrico interessato dalla stessa.

La norma citata prevede che, per la verifica della distanza tra le derivazioni a scopo energetico, l'Autorità concedente si avvalga delle funzionalità di calcolo della progressiva presa disponibili nel Sistema Informativo regionale Risorse Idriche (S.I.R.I.).

A tale proposito si evidenzia che la suddetta funzionalità di calcolo, già disponibile per le prese, è stata ora implementata anche con riferimento alle opere di recapito finale (restituzioni e scarichi). La funzionalità di calcolo disponibile nel S.I.R.I. è stata sviluppata con riferimento ad un significativo numero di aste fluviali (circa duecento). Nel caso in cui, tuttavia, si rendesse

necessario verificare la distanza tra opere di presa e restituzione insistenti su un'asta fluviale non compresa tra quelle per cui è disponibile la suddetta funzionalità, è possibile utilizzare, sempre tramite la piattaforma S.I.R.I., la funzione *Measure*, contenuta nella barra degli strumenti di *arcMap* denominata *Tools*.

Art. 9. (Improcedibilità della domanda)

Con le modifiche apportate all'articolo 9 del r.r. 10/R/2003 da parte dell'articolo 7 del r.r. 2/R/2015, al fine di consentire un più celere svolgimento del procedimento di concessione, sono stati identificati, nell'Allegato A del regolamento, i documenti e le informazioni indispensabili che il proponente deve presentare unitamente alla domanda di concessione, in mancanza dei quali l'istanza non è procedibile.

In tale modo si consente, da un lato, al proponente di conoscere con certezza la documentazione minima da produrre affinché la domanda presentata possa essere istruita dall'Amministrazione e, dall'altro lato, si permette all'Autorità competente un più agevole esame della procedibilità delle istanze presentate.

Art. 10. (Esame preliminare)

L'articolo 36 del r.r. 2/R/2015 ha abrogato l'articolo 10 del r.r. 10/R/2003 che disciplinava la fase dell'esame preliminare della domanda.

La disposizione abrogata prevedeva che la domanda di concessione fosse trasmessa all'Autorità di bacino del fiume Po e, ove necessario, all'Autorità idraulica per l'espressione dei pareri di competenza, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione della domanda. La norma in questione disponeva poi che, decorsi quaranta giorni senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia, il parere dovesse intendersi espresso in senso favorevole.

In funzione di tale previsione normativa, la vera e propria fase istruttoria iniziava solamente una volta esauriti gli adempimenti relativi alla fase preliminare. A dilatare ulteriormente i tempi del procedimento è a suo tempo intervenuta la modifica all'articolo 7, comma 2 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), operata dall'articolo 96 del d.lgs. 152/2006, in base al quale decorsi i termini (quaranta giorni in caso di piccole derivazioni e 90 giorni in caso di grandi derivazioni) previsti per l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di bacino è previsto che il Ministro dell'ambiente nomini un Commissario *ad acta* che provvede entro i medesimi termini, decorrenti dalla data della nomina.

Al fine di velocizzare e razionalizzare il procedimento, si è quindi provveduto ad eliminare la fase procedimentale dell'esame preliminare, stabilendo che il parere dell'Autorità di bacino venga acquisito in sede di conferenza di servizi, insieme agli atti ed ai pareri di competenza degli altri soggetti pubblici interessati. In tale modo vengono eliminati i tempi di attesa previsti dalla previgente disciplina che configurava il parere in oggetto come preliminare e subordinava l'avvio del procedimento alla sua acquisizione.

Conseguentemente, l'articolo 8 del r.r. 2/R/2015 ha integrato l'elenco degli Enti e delle Amministrazioni cui va inviata l'ordinanza di istruttoria, al fine di acquisire l'eventuale parere di competenza, inserendo tra gli altri anche l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e l'Autorità idraulica.

Art. 12. (Concorrenza)

Il r.r. 1/R/2014 aveva modificato l'articolo 12 del r.r. 10/R/2003, ampliando la sfera delle derivazioni soggette alla fase istruttoria della concorrenza. L'istituto della concorrenza, originariamente, si applicava infatti alle sole domande di derivazione "tecnicamente" tra loro incompatibili, in quanto la concessione di un'utenza avrebbe reso materialmente impossibile la concessione dell'altra. A tale categoria di derivazioni, a seguito della suddetta modifica regolamentare, si erano aggiunte le domande di derivazione a scopo energetico che prevedevano di

localizzare la presa o la restituzione ad una distanza da altri impianti idroelettrici inferiore a quella stabilita dal regolamento (c.d. “*concorrenza per prossimità*”).

Per i motivi in precedenza illustrati, con il r.r. 2/R/2015 si è provveduto a ripristinare la versione originaria dell’articolo disciplinante la concorrenza tra più domande di derivazione, limitando l’istituto della concorrenza alle sole domande tra loro “tecnicamente” incompatibili.

Con l’occasione, tuttavia, in linea con gli obiettivi di semplificazione e riduzione dei tempi di conclusione del procedimento, al fine di limitare la possibilità per i proponenti di presentare domande in concorrenza prive dei necessari allegati documentali, con il conseguente dilatarsi dei tempi procedurali, è stato previsto che tali domande siano corredate della documentazione prescritta in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo, fatta salva la possibilità da parte dell’ufficio istruttore, nel caso in cui debbano essere allegati atti di competenza di altre Amministrazioni e queste non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, di assegnare un congruo termine per l’integrazione della documentazione.

Sezione I bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque

L’articolo 11 del r.r. 2/R/2015 ha introdotto la “*Sezione I bis. Disposizioni in materia di uso energetico delle acque*”, che disciplina le domande di utilizzo dell’acqua ad uso energetico soggette all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Come in precedenza illustrato, la ragione principale che ha determinato l’intervento modificativo del r.r. 10/R/2003 va ricercata nell’esigenza di coordinare il procedimento di concessione di derivazione idrica con i connessi procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e rilascio dell’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con i principi di semplificazione delle procedure amministrative che hanno ispirato il legislatore in materia di fonti rinnovabili, così come richiesto dalle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al d.m. 10 settembre 2010.

Il procedimento delineato dal regolamento (art. 15 bis) prevede che la domanda di concessione di derivazione e quella di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 siano presentate contemporaneamente e, pur se istruite in parallelo, rimangano tra loro formalmente distinte. La fase procedimentale relativa all’autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003, sarà attivata solo a seguito della conclusione della eventuale fase di valutazione della concorrenza tra più domande di derivazione idrica.

Nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, l’Autorità competente assegna all’unico proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003 adottate con la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314 (pubblicata sul B.U. n. 5 del 02/02/2012).

In caso di mancata presentazione nei termini assegnati della documentazione di cui alle linee guida regionali, o in caso di improcedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta, la domanda di concessione di derivazione e quella di autorizzazione unica sono rigettate.

Nel caso in cui siano state presentate più domande di derivazione tra loro incompatibili, espletati gli adempimenti connessi alla fase di valutazione della concorrenza, l’Autorità competente forma una graduatoria di tutte le domande accettate e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida regionali. Nel caso in cui il proponente prescelto non presenti la documentazione richiesta nel termine prescritto, l’Autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, così procedendo fino all’eventuale esaurimento della stessa.

Verificata la completezza della documentazione presentata, l'Autorità competente comunica al richiedente l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

Il procedimento si conclude con il rilascio contestuale della concessione di derivazione e dell'autorizzazione unica.

Art. 15 ter. (Presunzione di incompatibilità per prossimità)

Come già evidenziato la “*concorrenza per prossimità*” introdotta dall'art. 8 del r.r. 1/R/2014, in base alla quale gli impianti da localizzarsi ad una distanza inferiore a quella stabilita dal regolamento erano da considerarsi in concorrenza tra di loro, è stata sostituita dal diverso istituto della “*presunzione di incompatibilità per prossimità*”, che consente al proponente di dimostrare caso per caso la compatibilità del prelievo richiesto, in funzione delle caratteristiche e delle specificità della singola derivazione e del corpo idrico interessato dalla stessa.

La “*presunzione di incompatibilità per prossimità*” non si applica alle domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti senza comportare la sottensione di tratti di alveo naturale e alle domande soggette alle procedure semplificate di cui all'articolo 34.

Con riferimento a tale eccezione si ritiene utile, ai fini della corretta applicazione dell'articolo in oggetto, fornire alcune specificazioni, fatte salve le peculiarità che potranno manifestarsi nei singoli casi concreti e che dovranno essere attentamente valutate dall'Autorità concedente.

La *ratio* sottesa alla suddetta disposizione è il temperamento tra le esigenze di produzione di energia da fonti rinnovabili e la salvaguardia della qualità ambientale dei corpi idrici al fine del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ecologica stabiliti dal Piano di Gestione del bacino del fiume Po in attuazione della Direttiva quadro sulle acque.

L'articolo 15 ter, comma 4, esclude dall'ambito di applicazione della “*presunzione di incompatibilità per prossimità*” gli impianti idroelettrici in ragione di due condizioni che devono sussistere contemporaneamente:

- l'utilizzo di traverse esistenti, che come tali non introducono ulteriori elementi di artificializzazione e frammentazione del *continuum* fluviale;
- l'inesistenza di ulteriori sottensioni di “alveo naturale”, che evita significative alterazioni dei regimi idrologici.

Per quanto riguarda la prima condizione, occorre verificare che il progetto proposto utilizzi una traversa esistente e che la stessa non rientri tra quelle destinate ad essere smantellate, essendo venuta meno ogni ragione di mantenimento per il futuro.

In merito alla seconda condizione, si dovrà invece accertare che la derivazione proposta restituisca l'acqua all'alveo immediatamente a valle della traversa o delle opere di difesa dai possibili scalzamenti ad essa connesse e che l'eventuale tratto sotteso - comunque di estensione limitata a qualche decina di metri - presenti condizioni di spiccata artificializzazione delle sponde e del fondo alveo.

Tale situazione potrebbe configurarsi, a mero titolo esemplificativo, in presenza di difese spondali continuative e di una successione, a distanza di poche decine di metri, di opere trasversali (briglie e controbriglie) e delle relative protezioni al piede. Tali fattispecie si ritiene configurino un tratto di alveo marcatamente artificializzato e come tale non riconducibile alla fattispecie di “alveo naturale” richiamata dal regolamento.

Un ulteriore elemento che può essere preso in considerazione, in quanto conforme alla *ratio* della disposizione in oggetto, è la presenza di eventuali miglioramenti che il progetto proposto potrebbe determinare in concreto rispetto alla situazione esistente, mediante la realizzazione di interventi di ripristino della continuità longitudinale e modalità di rilascio del deflusso minimo vitale che garantiscano la continuità idraulica.

Art. 18. (Criteri per il rilascio della concessione)

L'articolo 13 del r.r. 2/R/2015 ha apportato alcune modifiche all'articolo 18 del r.r. 10/R/2003 che disciplina i criteri per il rilascio della concessione e per la scelta tra più domande concorrenti.

In particolare, i primi tre commi dell'articolo 18 sono dedicati ai criteri ed alle condizioni che l'Autorità concedente deve valutare nell'assumere le determinazioni in merito all'assentibilità della derivazione richiesta, mentre al comma quattro sono stati raggruppati, per maggiore chiarezza, i criteri in base ai quali l'Autorità concedente deve effettuare le valutazioni in merito alla derivazione da preferirsi in caso di più domande concorrenti.

Accanto ai criteri originariamente previsti dal r.r. 10/R/2003, sono stati aggiunti alcuni ulteriori parametri di valutazione, quali ad esempio la tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica e il riutilizzo di opere e traverse esistenti, in modo tale da consentire una migliore e più completa valutazione dei possibili impatti determinati dalla derivazione sull'ambiente idrico.

Similmente, accanto ai criteri originariamente previsti per la scelta tra più domande tra loro concorrenti, sono stati inseriti ulteriori parametri che consentono all'Autorità concedente una valutazione più completa delle caratteristiche delle diverse derivazioni richieste, anche rispetto agli aspetti legati al raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale, nel caso di impianti idroelettrici, e alle possibili ricadute economiche e sociali dell'intervento a livello locale.

Maggiore attenzione è stata infine posta agli aspetti ambientali, inserendo tra i criteri la mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e il miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo.

Art. 21. (Ulteriori condizioni della concessione)

L'articolo 15 del r.r. 2/R/2015 ha aggiunto, dopo il comma 1 dell'articolo 21, i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater.

A seguito di tale modifica normativa, qualora l'Autorità concedente riscontri, sulla base delle portate effettivamente derivate, uno scostamento superiore al dieci per cento rispetto a quanto stabilito nel titolo che legittima il prelievo, disporrà la verifica d'ufficio della portata media di concessione.

Tali disposizioni si applicano alle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media superiore a duecentoventi chilowatt.

Art. 22. (Provvedimento finale)

L'articolo 16 del r.r. 2/R/2015, oltre a ridurre - come già visto - i termini di conclusione del procedimento da diciotto a dodici mesi, ha aggiunto il comma 1 bis, nel quale vengono specificati quelli che devono essere gli elementi e i contenuti essenziali del provvedimento finale di concessione, riprendendo in buona parte le indicazioni precedentemente contenute nella "relazione finale di istruttoria" di cui all'articolo 15 del r.r. 10/R/2003, abrogato dall'articolo 36 del r.r. 2/R/2015.

Art. 26. (Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale)

L'articolo 20 del r.r. 2/R/2015 ha apportato numerose modifiche all'articolo 26 del r.r. 10/R/2003, al fine di meglio coordinare gli adempimenti necessari nel caso in cui la domanda di concessione di derivazione sia soggetta alle procedure di verifica di impatto ambientale (VIA) di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Nel caso in cui la domanda di derivazione sia soggetta alla fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 10 della l.r. 40/1998, il procedimento di rilascio della concessione è sospeso per consentire l'espletamento della relativa procedura.

In tale modo si garantisce il rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di concessione, a prescindere dal fatto che le eventuali ulteriori istanze presentate da terzi siano o meno soggette alle procedure di verifica di VIA. In proposito va rammentato che la priorità di presentazione della domanda di concessione è uno dei criteri, per quanto residuale, in funzione dei quali è effettuata la scelta tra più domande concorrenti (art. 18, c. 4, lett. h).

Al fine di evitare che possano determinarsi eccessive dilazioni dei tempi procedurali, è stato tuttavia previsto che l'istanza di derivazione di acqua pubblica sia rigettata qualora il proponente della domanda di derivazione soggetta a verifica di impatto ambientale - o che, all'esito di tale procedura, debba essere sottoposta a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 40/1998 - non presenti nei termini stabiliti apposita domanda all'Autorità competente in materia di VIA, corredata della documentazione prevista.

Per le medesime finalità è stato inoltre previsto che i proponenti delle domande in concorrenza soggette alla fase di verifica della procedura di VIA, presentino la documentazione richiesta dall'articolo 10 della l.r. 40/1998 entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 12, comma 1, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.

Art. 26 bis. (Domande di utilizzo dell'acqua ad uso energetico soggette ad autorizzazione unica e a valutazione di impatto ambientale)

L'articolo 21 del r.r. 2/R/2015 ha inserito l'articolo 26 bis che disciplina le domande di concessione di derivazione ad uso energetico soggette alle procedure di VIA e per le quali debba essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il procedimento si svolge con modalità simili a quelle stabilite dal precedente articolo 26, ma con alcune particolarità derivanti dall'esigenza di coordinare, nel caso di specie, il procedimento di concessione di derivazione oltre che con le procedure di VIA, anche con il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di cui al d.lgs. 387/2003.

Anche in questo caso, similmente a quanto avviene ai sensi dell'articolo 15 bis, la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 dovrà essere presentata solo a conclusione dell'eventuale fase relativa alla concorrenza tra più domande di concessione di derivazione, fatta eccezione per il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete, esplicitamente accettato dal proponente, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di concessione di derivazione.

Nel caso in cui non siano state presentate domande in concorrenza, l'Autorità concedente assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003, decorso inutilmente il quale la domanda è rigettata.

In presenza invece di domande concorrenti, l'Autorità concedente forma una graduatoria di tutte le domande per le quali non sono emersi elementi di incompatibilità ambientale ed assegna al proponente della domanda da preferirsi un termine non superiore a 45 giorni per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del d.lgs. 387/2003. Qualora il proponente prescelto non presenti la documentazione nel termine prescritto, l'Autorità concedente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, procedendo di conseguenza fino all'eventuale esaurimento della stessa.

Il provvedimento di concessione è adottato contestualmente al provvedimento finale positivo di compatibilità ambientale, comprensivo dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto ai sensi del d.lgs. 387/2003.

In casi eccezionali, qualora non sia possibile il rilascio contestuale dei provvedimenti di cui sopra, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio della concessione di derivazione oltre i termini previsti per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale.

Art. 27. (Varianti)

L'articolo 27 del r.r. 10/R/2003 disciplina le varianti alla concessione di derivazione, suddividendole in sostanziali e non sostanziali.

In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata ai sensi del comma 4, mentre in caso di variante sostanziale si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza del titolo concessorio.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 27, come modificato dall'articolo 22, comma 1 del r.r. 2/R/2015, per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:

- cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
- variazione in aumento del prelievo;
- modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.

In sostanza, quindi, una richiesta di variante alla concessione di derivazione sarà considerata sostanziale solo nel caso in cui il verificarsi di una o più delle condizioni sopra elencate renda necessaria una nuova valutazione da parte dell'Autorità concedente, in quanto potenzialmente interferente con l'interesse di terzi, il contesto ambientale o il rischio idraulico.

Art. 27 bis. (Sostituzione di pozzi)

L'articolo 23 del r.r. 2/R/2015 ha inserito l'articolo 27 bis, che disciplina la sostituzione dei pozzi non più utilizzabili per cause tecniche. In coerenza con le istanze di semplificazione procedimentale che hanno ispirato la revisione del r.r. 10/R/2003, è stata in proposito predisposta una procedura semplificata consistente in una semplice comunicazione, soggetta a silenzio assenso.

La medesima procedura è stata estesa anche alla sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione la falda superficiale con quella profonda. Ai sensi della normativa vigente, infatti, tali pozzi devono essere ricondizionati o, in alternativa, chiusi. Con la modifica apportata al r.r. 10/R/2003, qualora l'utente ritenga preferibile chiudere il pozzo non più a norma, anziché ricondizionarlo, non dovrà seguire l'ordinaria procedura prevista per l'apertura di un pozzo, ma avrà la possibilità di realizzare l'opera avvalendosi della procedura semplificata.

Art. 29. (Couso)

Con le modifiche apportate dall'articolo 25 del r.r. 2/R/2015 all'articolo 29 del r.r. 10/R/2003, si è inteso favorire, in materia di couso delle opere di presa o di derivazione di utenze preesistenti, l'eventuale accordo tra le parti interessate, prevedendo che al provvedimento di concessione venga allegata la convenzione per il couso delle opere.

E' stato tuttavia chiarito che, in mancanza di accordo, il couso dovrà essere disciplinato d'ufficio dall'Autorità concedente, sentita la struttura regionale competente in caso di utilizzo di infrastrutture irrigue consortili.

Art. 30 bis. (Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo)

L'articolo 27 del r.r. 2/R/2015 ha inserito nel r.r. 10/R/2003 l'articolo 30 bis che disciplina il rinnovo e la revisione delle derivazioni ad uso irriguo di portata massima superiore a cinquecento litri al secondo, prevedendo che le stesse siano rinnovate in modo contestuale per singola area idrografica, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale 21.07.2008, n. 23-9242 (pubblicata sul B.U. n. 32 del 07.08.2008).

A tale fine, l'Autorità concedente definisce l'effettiva idroesigenza dell'area presa in considerazione, anche tenuto conto dell'efficienza delle infrastrutture esistenti di captazione, trasporto e distribuzione dell'acqua prelevata.

Art. 34. (Prelievi assoggettati a procedura semplificata)

L'articolo 31 del r.r. 2/R/2015 ha apportato alcune modifiche all'articolo 34 del r.r. 10/R/2003 che disciplina le domande di concessione soggette a procedura semplificata.

Al fine di concorrere a conseguire gli obiettivi di incremento della produzione energetica da fonte idraulica pur perseguendo il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono stati incentivati, prevedendo che siano sottoposti alla procedura semplificata disciplinata dall'art. 34, la realizzazione di nuovi impianti che utilizzano acque già concesse che scorrono nei canali irrigui e nelle infrastrutture del servizio idrico integrato (adduzioni e scarichi), nonché l'utilizzo energetico del deflusso minimo vitale, fatto salvo il mantenimento della continuità longitudinale del corpo idrico attraverso la scala di risalita (art. 34, c. 1, lett. c, d). Si tratta in tali casi di un uso "plurimo" della risorsa, già concessa e derivata ad altri fini, che si è inteso promuovere e favorire mediante un procedimento semplificato, avente una durata considerevolmente inferiore al procedimento ordinario.

E' stato inoltre innalzato da trenta a cinquanta chiloWatt il limite di potenza nominale media degli impianti idroelettrici che possono beneficiare della procedura semplificata (tipologie di impianto tipicamente finalizzate ad usi marginali della risorsa, quali ad esempio l'alimentazione di alpeggi e rifugi) la cui diffusione sul territorio risulta oggettivamente limitata e finalizzata a soddisfare fabbisogni locali (art. 34, c. 1, lett. b).

Al di fuori dell'uso energetico è stata poi introdotta una nuova fattispecie di derivazione soggetta a procedura semplificata riguardante i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati all'alimentazione di impianti geotermici a circuito aperto con portata massima non superiore a 20 litri al secondo e con reimmissione delle acque nella stessa falda dalla quale sono state prelevate.

La procedura disciplinata dall'articolo 34, rispetto a quella ordinaria, contiene alcuni elementi di semplificazione e snellimento procedurale e il termine di conclusione del procedimento è stabilito in duecentodieci giorni, rispetto ai dodici mesi previsti per il procedimento ordinario.

I principali elementi di semplificazione riguardano da un lato la documentazione tecnica richiesta a corredo della domanda di concessione e, dall'altro lato, soprattutto, la mancanza della fase procedimentale della concorrenza.

La fase della concorrenza del procedimento ordinario è avviata, infatti, dalla pubblicazione dell'ordinanza relativa alla prima domanda sul Bollettino Ufficiale. Tale adempimento non è previsto per le domande soggette a procedura semplificata, per le quali è unicamente disposta la pubblicazione all'albo pretorio telematico dei Comuni interessati e sul sito della Regione.

Riguardo la questione dell'ammissibilità di istanze in concorrenza, va precisato che il regolamento regionale 2/R/2015 non ha apportato in proposito alcuna modificazione al regolamento regionale 10/R/2003 che, già nel suo testo originario, non contemplava l'istituto della concorrenza rispetto ai progetti sottoposti a procedura semplificata. Ad avviso dell'Amministrazione regionale, infatti, le differenti tipologie di prelievo assoggettate a procedura semplificata sono accomunate e caratterizzate dall'essere utilizzi della risorsa "marginali" e non tali quindi da richiedere l'apertura di un procedimento di concorrenza.

La fase procedurale della concorrenza è infatti finalizzata a garantire, mediante una valutazione comparativa di più domande, che la concessione di derivazione venga rilasciata a fronte della domanda che assicura il migliore sfruttamento della risorsa idrica. Sebbene tale fase rivesta grande importanza ai fini della scelta della domanda in grado di garantire il migliore sfruttamento della risorsa, essa costituisce allo stesso tempo un notevole aggravio procedurale, caratterizzandosi come la fase procedurale più complessa e delicata.

Nell'operare un bilanciamento tra due interessi importanti, ma spesso tra loro configgenti, quali da un lato la semplificazione amministrativa dei procedimenti e la riduzione dei tempi di conclusione e, dall'altro, la necessità di garantire un approfondito e dettagliato esame delle domande di derivazione, valutando le stesse anche in una prospettiva comparata, l'Amministrazione regionale

ha ritenuto di privilegiare le istanze di semplificazione con riferimento ad una serie limitata e circoscritta di domande di concessione relative ad utilizzi “marginali” della risorsa.

Si consideri in ogni caso che, ai sensi dell’articolo 34, comma 7, lettera c), l’Autorità concedente può comunque disporre l’assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria ove ritenga sussistano ragioni di pubblico interesse. In virtù di tale disposizione normativa, quindi, qualora si ritenga preferibile, per la migliore tutela dell’interesse pubblico, istruire la domanda proposta secondo la procedura ordinaria anziché quella semplificata, ci si potrà in tale senso determinare.

Allo stesso modo la domanda sarà assoggettata alla procedura ordinaria nel caso in cui una delle Autorità a cui la stessa è stata trasmessa per l’espressione del parere di competenza, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, abbia espresso parere negativo.

Titolo IV bis. Disciplina dell'uso plurimo delle acque

L’articolo 33 del r.r. 2/R/2015 ha inserito nel r.r. 10/R/2003 il Titolo IV bis, dedicato alla disciplina dell’uso plurimo delle acque, precedentemente contenuta nel regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R che è stato contestualmente abrogato dall’articolo 36, comma 2 del r.r. 2/R/2015.

In base a tale disciplina, ulteriormente semplificata rispetto a quanto in precedenza previsto dal r.r. 11/R/2001, i Consorzi irrigui già titolari di concessione possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, avvalendosi di una procedura semplificata soggetta al meccanismo del silenzio assenso.

La medesima semplificazione è stata estesa anche ai gestori del servizio idrico integrato, per quel che riguarda l’autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque scorrenti nelle infrastrutture acquedottistiche (artt. 36 bis e seguenti).

Art. 35. (Norme transitorie)

L’articolo 35 del r.r. 2/R/2015, contenente le norme transitorie, stabilisce che l’articolo 15 ter del r.r. 10/R/2003, disciplinante l’istituto della “*presunzione di incompatibilità per prossimità*”, non si applica alle domande di concessione di derivazione in istruttoria alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, fatta eccezione per le domande presentate ai sensi dell’articolo 33, comma 2 del r.r. 1/R/2014.

In base al citato articolo 33, comma 2 del r.r. 1/R/2014 era stato consentito a tutti coloro che a seguito dell’entrata in vigore di tale regolamento fossero venuti a trovarsi in una situazione di “*concorrenza per prossimità*” rispetto ad altre domande di derivazione già in istruttoria, di presentare istanza di concessione nel termine di quaranta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, così beneficiando di una sorta di “riapertura dei termini” per la presentazione di domande in concorrenza. In considerazione del fatto che i proponenti hanno potuto presentare tali domande solo in virtù della riapertura dei termini operata dalla norma sopra citata, si è pertanto ritenuto opportuno assoggettare le stesse all’istituto della “*presunzione di incompatibilità per prossimità*”.

Quindi, nel caso in cui l’impianto idroelettrico che i proponenti tali domande intendono realizzare si situi ad una distanza inferiore a quella stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera p-ter del r.r. 10/R/2003, tali domande potranno essere assentite dall’Autorità competente solamente qualora il proponente dimostri (ai sensi dell’articolo 15 ter del r.r. 10/R/2003) la compatibilità della derivazione richiesta con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d’acqua e con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati.

In sintesi, quindi, con riferimento alle domande in istruttoria alla data di entrata in vigore del r.r. 2/R/2015, saranno da considerarsi in concorrenza con l’istanza di concessione di derivazione idrica principale le sole domande ritenute con questa tecnicamente incompatibili, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del r.r. 10/R/2003, mentre le restanti istanze di concessione proseguiranno il loro iter istruttorio in maniera tra loro disgiunta.

Alle domande di concessione ad uso energetico presentate ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del r.r. 1/R/2014, si applicherà l'istituto della "*presunzione di incompatibilità per prossimità*" in base a quanto previsto dall'articolo 35 del r.r. 2/R/2015.

Sergio CHIAMPARINO

VISTO

L'Assessore all'Ambiente

Alberto Valmaggia